



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SONEGO, CASINI, ALBERTINI, BIANCONI, BROGLIA, CHIAVAROLI, CONTE, CORSINI, CUOMO, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI MAGGIO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LAI, LANIECE, LANZILLOTTA, MANCUSO, MARAN, Mauro Maria MARINO, MICHELONI, MUCCHETTI, ORRÙ, PAGANO, PANIZZA, PEZZOPANE, ROMANO, SANGALLI, SANTINI, SUSTA, TORRISI e TURANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2014

Norme in materia di occultamento del volto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico, stabilendo che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato usare indumenti, caschi protettivi, o qualunque altro mezzo idoneo a occultare il volto di una persona o a renderne difficoltoso il riconoscimento. La *ratio* del provvedimento in esame è quella di intervenire sulle norme di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 - da ultimo modificate, in senso restrittivo, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - al fine di esplicitare il senso originario di tali disposizioni in ragione delle diverse interpretazioni susseguitesi nel tempo. La proposta in esame risponde, altresì, all'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, escludendo dall'operatività del divieto i casi in cui l'uso sia previsto dalla legge o da disposizioni regolamentari, sia giustificato da motivi di salute o professionali, nonché da manifestazioni di carattere sportivo,

feste artistiche o tradizionali che tale uso comportino. La violazione del predetto divieto comporta per il contravventore la pena dell'arresto da uno a due anni e dell'ammenda da 4.000 a 5.000 euro. Qualora il divieto di occultamento del volto non sia osservato all'interno di aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, stazioni della metropolitana o autostazioni e il contravventore, richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, persista nella propria condotta, è obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'articolo 2 del testo in esame introduce nel codice penale l'articolo 612-ter, «Costrizione all'occultamento del volto», il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa altra persona all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da procurare un grave stato di ansia o di paura, o timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è connesso a danno di minore o di persona con disabilità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* È vietato l'uso di indumenti, caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo idoneo a occultare il volto di una persona o a renderne difficoltoso il riconoscimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui l'uso sia previsto dalla legge o da disposizioni regolamentari, sia giustificato da motivi di salute o professionali, nonché in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, feste artistiche o tradizionali che comportino tale uso.

3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 4.000 a 5.000 euro.

4. È obbligatorio l'arresto in flagranza qualora il divieto di cui al comma 1 non sia osservato all'interno di aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, stazioni della metropolitana o autostazioni e il contravventore, richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, persista nella propria condotta».

### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-*ter* - (*Costrizione all'occultamento del volto*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in

modo da cagionargli un perdurante stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un proprio congiunto.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».